

REGOLAMENTO DOTTORATO IN MATEMATICA

Università di Roma Tor Vergata

Il Collegio di Dottorato del Dipartimento di Matematica, visto il regolamento della Scuola Dottorale di Ateneo (decreto Rettorale n. 706/2022 del 09/03/2022), allo scopo di rendere più efficace il Corso di Dottorato, approva il seguente nuovo regolamento per il Corso di Dottorato in Matematica.

Art. 1. Finalità e metodi di attuazione

Art. 2. Valutazione della qualità

Art. 3. Organi

Art. 4. Modalità di ammissione al Dottorato

Art. 5. Ammissione all'esame finale

Art. 6. Modalità di conferimento del titolo

Art. 7. Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 8. Attività di collaborazione alla didattica

Art. 1. Finalità e metodi di attuazione

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per formare matematici altamente qualificati in grado di lavorare sia in ambito accademico che in altre istituzioni pubbliche o private che utilizzano la ricerca matematica avanzata. Inoltre, fornisce gli strumenti per sviluppare approcci efficaci e di qualità alla didattica.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la formazione dottorale:
 - Propone corsi specifici per i dottorandi, prevalentemente in inglese, tenuti da docenti del dipartimento e da studiosi esterni.
 - Organizza regolarmente seminari allo scopo di creare un vivace ambiente scientifico.
 - Promuove accordi con istituzioni o consorzi di ricerca stranieri.
 - Incoraggia periodi di permanenza presso qualificate Istituzioni estere, anche allo scopo di sviluppare una rete di relazioni internazionali.
 - Mantiene un processo di monitoraggio della qualità allo scopo di migliorare costantemente l'offerta formativa e renderla adeguata ai possibili sbocchi professionali.

Art. 2. Valutazione della qualità

1. La Scuola di Dottorato monitora la qualità del corso attraverso una interazione continua coi Tutor, i Supervisor, gli studenti ed eventuali partner esterni. In particolare, raccoglie annualmente le valutazioni degli studenti e i loro suggerimenti. Inoltre, monitora annualmente le attività professionali dei dottorandi che hanno conseguito il titolo negli ultimi 5

anni allo scopo di accertarsi che la formazione offerta sia adeguata alle esigenze professionali.

2. Il Dottorato prende atto delle linee guida ANVUR e MUR nonché le indicazioni provenienti dal Nucleo di Valutazione interno, dal Presidio di Qualità e dalla Struttura di Coordinamento dei Dottorati.

Art. 3. Organi

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti, il Coordinatore e il vice-Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del corso. Il Collegio propone al Dipartimento di Matematica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione. Il Collegio può proporre all'Ateneo di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Il Collegio dei docenti consiste di almeno 16 persone ed è composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari di Atenei italiani, eventuali docenti stranieri o esperti di comprovata qualificazione proposti dal Collegio anche non appartenenti ai ruoli universitari. Il Collegio, a maggioranza, elegge eventuali nuovi membri o dichiara decaduti membri che ne fanno parte, approva e modifica il regolamento del Dottorato. Per la trattazione dei problemi dell'organizzazione della didattica e del funzionamento del corso è ammessa, con voto consultivo, la presenza nel collegio di non più di due dottorandi in rappresentanza dei dottorandi iscritti. Il Collegio può avvalersi di esperti con funzione esclusivamente consultiva.
4. Il Collegio dei docenti nomina annualmente delle commissioni che, entro la fine di ogni anno di corso, raccomandano l'ammissione degli iscritti all'anno di corso successivo sulla base di un colloquio e di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
5. Il Collegio dei docenti può escludere dal corso, con la decadenza dalla borsa di studio, i dottorandi che sospendano senza giustificazione l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni ovvero i dottorandi che non conseguano risultati sufficienti o tali da non consentire il soddisfacimento delle condizioni fissate per il passaggio all'anno successivo.
6. Il Collegio dei docenti designa gli specialisti che valutano le tesi (valutatori), propone le commissioni per gli esami finali e decide l'ammissione degli iscritti all'esame finale basandosi sul soddisfacimento dei requisiti stabiliti nel percorso formativo e sui pareri dei valutatori.
7. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso; sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione sullo stato del corso, che

trasmette al Dipartimento di Matematica. Il vice-Coordiatore coadiuva il Coordinatore in queste attività e lo sostituisce in caso di assenze giustificate.

8. Coordinatore e il vice-Coordiatore sono eletti a maggioranza dal Collegio dei docenti tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, presenti nel collegio stesso, durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti, nello stesso ruolo, consecutivamente solo una volta.
9. All'inizio del primo anno di corso, a ciascun dottorando è assegnato dal Collegio un Tutor. Il Tutor ha il compito di indirizzare e assistere il Dottorando nella pianificazione e nello svolgimento del suo percorso formativo e di recepire eventuali problemi, richieste o suggerimenti del Dottorando concernenti il suo percorso formativo e il funzionamento della Scuola. Successivamente, il dottorando, eventualmente assistito dal Tutor, propone al Collegio uno o più supervisori con cui svolgere il lavoro di Tesi. Il Collegio approva o meno la scelta del dottorando sulla base di criteri scientifici e tenendo conto che almeno un supervisore deve essere di provenienza accademica, anche esterno al Collegio, purché in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

Art. 4. Modalità di ammissione al Dottorato

1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione pubblica indetta annualmente.
2. La selezione è condotta da un comitato di almeno tre Professori di cui almeno uno deve fare parte del collegio. La commissione è nominata annualmente dal Collegio dei Docenti.
3. La selezione è basata sui titoli, un esame orale ed un eventuale esame scritto. Le modalità vengono decise annualmente dal Collegio.

Art. 5. Ammissione all'esame finale

1. Il Collegio dei docenti ammette all'esame finale il dottorando sulla base della valutazione della sua tesi di ricerca.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
3. La tesi è valutata da almeno due valutatori esterni nominati dal Collegio. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti

può concedere, su richiesta del dottorando, delle proroghe per un massimo cumulativo dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

5. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del budget dipartimentale.

Art. 6. Modalità di conferimento del titolo

1. L'esame finale si deve svolgere entro sei mesi dal termine del Corso di Dottorato.
2. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata dal Rettore. La commissione consiste di almeno tre persone ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti al Dipartimento di Matematica di Tor Vergata. Il relatore ed i valutatori possono fare parte della commissione. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.

Art. 7. Diritti e doveri dei dottorandi

1. Gli studenti della scuola di dottorato sono tenuti a frequentare corsi e a partecipare all'attività seminariale del dipartimento. Entro i primi due anni di corso, il dottorando dovrà frequentare, con profitto soddisfacente, almeno tre corsi, in almeno due settori matematici distinti, per un totale complessivo di almeno 15 crediti (ovvero almeno 90 ore). Questi dovranno essere corsi specifici per il Dottorato. Corsi della magistrale sono ammissibili solo col Nulla Osta del Tutore e del Coordinatore del Dottorato nel caso servano a colmare un deficit formativo rispetto al programma di ricerca intrapreso (in questo caso un credito corrisponde a 12 ore). Un dottorando che abbia già un curriculum di formazione post lauream all'atto d'iscrizione al dottorato, può richiedere al collegio dei docenti l'esenzione o una diversa modulazione di questi obblighi didattici. Inoltre, può chiedere un abbreviamento del corso in conformità con l'articolo 15 del Regolamento delle Scuole Dottorali di Ateneo.
2. All'inizio del primo e secondo anno accademico successivo all'iscrizione al dottorato, il dottorando deve presentare una relazione sulla attività svolta e sostenere una prova di passaggio d'anno. Essa consiste in un colloquio, con una commissione nominata dal Collegio dei Docenti, in cui sarà discussa l'attività di ricercar, la partecipazione a seminari e/o conferenze, e

l'attività didattica. Quest'ultima è valutata sulla base delle comunicazioni al Coordinatore da parte dei titolari dei corsi o dei seminari seguiti dal dottorando. Salvo diversa indicazione del Collegio dei Docenti, il dottorando è tenuto ad aver completato i suoi obblighi didattici prima del colloquio di ammissione al terzo anno del dottorato. I dottorandi che non superino la verifica per il passaggio decadono dal corso di dottorato con provvedimento rettorale.

3. Salvo diversa indicazione del Collegio dei Docenti, il dottorando è tenuto a trascorrere un periodo di almeno tre mesi, non necessariamente consecutivi, presso una o più qualificate istituzioni estere allo scopo di sviluppare relazioni internazionali, progredire nella sua attività di ricerca e sviluppare nuove competenze. Durante questo periodo potrà usufruire dell'aumento del 50% della borsa.
4. I dottorandi sono altresì incoraggiati a partecipare a conferenze internazionali e a svolgere brevi periodi di ricerca e collaborazione all'estero, allo scopo di sviluppare una conoscenza del quadro internazionale del loro campo di ricerca. Queste attività fanno parte della valutazione nei colloqui di passaggio d'anno. Il Dottorato supporta finanziariamente queste attività nei limiti delle sue disponibilità.

Art. 8. Attività di collaborazione alla didattica

1. Previa comunicazione al Coordinatore, i dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa. Queste attività, a meno di una motivata deroga da parte del Collegio, non devono superare il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.
2. Previo nulla osta del Collegio, i dottorandi possono svolgere attività didattica presso altri atenei, a patto che vengano osservati dei criteri che la rendano compatibile con le altre attività formative. In particolare, a condizione che l'attività didattica esterna:
 - non pregiudichi la frequenza ai corsi del Dottorato;
 - sia compatibile con le esigenze di tutorato per gli studenti del nostro ateneo;
 - non preveda un eccessivo carico didattico (di norma non superiore alle 25 ore annuali);
 - abbia ricevuto il nulla-osta scritto del rispettivo tutore.